

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R O N O

Maria GALLO, C.F. GLL MRA 73C71 L063D, nata a Taurianova (CS) il 31 marzo 1973, residente in Rende (CS), e **Rossella IAQUINTA** C.F. QNT RSL 72S48 D086Y, nata a Cosenza l'8 novembre 1972, residente in Acri (CS), rappresentate e difese – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Sara Berengan (C.F. BRN SRA 92P53 A475A), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone n. 9, con l'indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di segreteria e dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata.

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Sara Berengan: saraberengan@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

Avv. CLAUDIO ROBOL

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – **classe di concorso A046**, reso noto nel mese

di maggio 2022 all'esito dello svolgimento della prova stessa;

- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “...*non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti*”; nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “...*La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti*” (**doc. 1**)

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso A046 (**doc. 2**);

- Per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021 (**doc. 3**), con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (**doc. 4**), e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 (**doc. 5**), nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;

- Dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;

- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla parte ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 (**doc. 6**)

* * *

F A T T O

1. Le docenti, odierne ricorrenti, presentavano domanda di

partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 **per la classe di concorso A046 (scienze giuridico-economiche)**.

2. Successivamente, le medesime partecipavano alla prima fase della procedura di selezione, ossia alla prova scritta, prodromica a quella orale, che si svolgeva con modalità *computer based*, e consisteva nella risoluzione di n. 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti, per un totale di quattro risposte di cui, teoricamente, solo una corretta (**doc. 7**). La prova era valutata al massimo 100 punti e sarebbe stata superata da coloro che avessero ottenuto almeno 70 punti su 100. Ogni risposta esatta sarebbe stata valutata due punti.

3. La predetta prova, relativa alla classe di concorso A046, era sostenuta in tutta Italia, nelle varie sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali, in data 17 maggio 2022.

4. Al termine della prova, le ricorrenti non raggiungevano la soglia minima individuata dal punteggio complessivo nazionale di 70 punti, **ma conseguivano tutte un punteggio di 68/100.**

5. L'esito finale le precludeva tuttavia la possibilità di essere ammesse alla prova orale, non essendo invero state inserite nella graduatoria finale **per un solo punto di differenza.**

* * *

6. Il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale, nonché tutti gli ulteriori atti in epigrafe indicati, sono tuttavia illegittimi, e vanno

pertanto annullati, previa ammissione con riserva delle ricorrenti alla predetta prova, e ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N.

297 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE –

SUFFICIENZA DEL PUNTEGGIO DI 60/100 – DIFETTO ASSOLUTO DI

ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ,

CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

II.1. Il provvedimento di mancato superamento della prova scritta si appalesa illegittimo alla luce dell'avvenuto conseguimento, da parte delle ricorrenti, di un punteggio superiore a 60/100, corrispondente alla sufficienza, derivandone, per l'effetto, il diritto delle stesse ad essere ammesse alle successive prove orali.

È principio cardine del nostro ordinamento, invero, che la sufficienza, in qualsiasi prova di concorso, sia pari a 60/100 e che, con tale punteggio, l'ammissione alla prova scritta costituisca un **atto dovuto**.

Questo è quanto si ricava dalla lettura dell'art. 400, comma 11 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il quale dispone che *“la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, **l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**”*.

Il citato DPR 116/1989 si limita a garantire l'anonimato delle prove scritte all'atto della correzione, e non crea, quindi, questioni interpretative.

La seconda parte del comma è invece chiara: **solo la valutazione inferiore a sei decimi preclude la valutazione della prova successiva.**

E, nel caso che ci occupa, sei decimi, riportato in centesimi, corrisponde proprio a **60/100, quale soglia per l'ammissione alla prova scritta.** E **le ricorrenti hanno conseguito un punteggio pari a 68/100: le stesse, dunque, devono essere ammesse, per questa sola, semplice circostanza, alla successiva prova orale.**

Diversamente, la loro estromissione dal prosieguo del concorso determinerebbe una patente violazione dell'art. 400, comma 11, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, oltre che dei principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici uffici e di parità di condizioni nell'accesso stesso (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).

Sulla questione si è formata, nel tempo, una giurisprudenza favorevole.

Codesto TAR Lazio, in particolare, applicò il principio nel caso del ricorso per il reclutamento dei docenti bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012.

Tra le tante sentenze favorevoli, si segnala, *ex multis*, la Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, 14 aprile 2016 n. 4452, che cita copiosa giurisprudenza conforme.

Per tale specifico profilo, il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria per la classe di concorso A046 va dichiarato illegittimo nei confronti delle ricorrenti, che devono essere ammesse con riserva alla prosecuzione delle prove di concorso.

* * *

II

ERRONEITÀ NELLA FORMULAZIONE DI SINGOLE DOMANDE E NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE RISPOSTE

Il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali discende anche da ulteriori profili.

L'illegittima esclusione delle ricorrenti dalla procedura *de qua* emerge, infatti, ancor più ove si consideri l'obiettiva difficoltà dei quesiti e l'ambiguità nella formulazione delle risposte. Ed invero, è appena il caso di evidenziare come almeno il 90% degli aspiranti docenti a livello nazionale non abbia passato la prova scritta, fattore, questo, che conferma l'assunto per cui le modalità di selezione, lungi dall'essere improntate ad una ricerca effettiva di personale altamente qualificato, in grado di espletare tale delicato ruolo, siano in realtà del tutto inique, essendosi, per di più, rivelate pregiudizievoli anche per la stessa Pubblica Amministrazione, la quale si vede privata dell'opportunità di colmare il fabbisogno nazionale di insegnanti.

Segnatamente, vi è più di una domanda ambigua che, ove fosse stata correttamente formulata, avrebbe consentito alle ricorrenti di ottenere il punteggio minimo di 70/100, superando così la prova scritta (cfr. l'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente, **doc. 8**). Si tratta delle seguenti:

- 1) **Quesito relativo all'art. 13 TUE (Domanda n. 13 dell'elaborato della candidata Maria Gallo e n. 35 dell'elaborato di Rossella Iaquinta):**

“Ai sensi dell'art. 13 TUE, una delle istituzioni della Comunità

Europea è:

- a. *la Corte dei Conti europea*
- b. la Corte costituzionale europea*
- c. il Consiglio d'Europa*
- d. il Presidente della Commissione europea*

Non vi è alcuna risposta corretta poiché nessuna delle istituzioni indicate fa parte della Comunità Europea, come chiede esplicitamente il quesito.

Infatti l'Articolo 13 1 testualmente recita che:

"L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Le istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo,*
- il Consiglio europeo,*
- il Consiglio,*
- la Commissione europea (in appresso «Commissione»),*
- la Corte di giustizia dell'Unione europea,*
- la Banca centrale europea,*
- la Corte dei conti."*

E' evidente che la risposta data per corretta dal Ministero è in realtà errata, poiché istituzione della Comunità Europea è la **CORTE DEI CONTI**, così semplicemente nominata e non la **CORTE DEI CONTI EUROPEA** (doc. 8).

La domanda fa esplicito riferimento all'art. 13 TUE, e questo articolo non aggiunge anche l'aggettivo europea alla corte dei Conti, cosa invece che viene fatta per le altre istituzioni.

Appare chiaro, dunque, che se il Trattato avesse voluto denominare l'istituzione Corte dei Conti europea lo avrebbe fatto, come peraltro fa con altre istituzioni.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nessuna delle alternative di risposta alla domanda n. 1 appare corretta.

2) Quesito sui doveri di cui alla Costituzione (domanda n. 37 dell'elaborato di Maria Gallo, domanda n. 10 dell'elaborato della candidata Rossella Iaquina,):

“Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, quale dei seguenti può essere considerato un dovere derogabile?”

- a) Il dovere di difendere la Patria*
- b) Il dovere di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato*
- c) Il dovere di voto, qualificato dall'art.48, comma 2 della Costituzione, come “dovere civico”*
- d) Il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività che concorra al progresso della società”.*

La risposta erroneamente ritenuta corretta dal Ministero dell'Istruzione è la lettera c), relativa al dovere di voto inteso come dovere civico.

Tale soluzione non è condivisa dalla dottrina. Più precisamente, si possono distinguere due orientamenti contrastanti: il primo che considera il voto come un dovere inderogabile ai sensi dell'art. 2 Cost.; il secondo orientamento che, invece, nega il carattere inderogabile non solo al dovere di voto, ma anche agli altri doveri indicati come opzione di risposta nella domanda. Tra i sostenitori del primo filone interpretativo si ricorda: - la

relazione della Commissione di esperti, nominata con decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega alle riforme istituzionali del 22 dicembre 2021, che ha elaborato il libro bianco *“Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto”* (non ancora pubblicato nell’edizione tipografica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma scaricabile dal sito del Dipartimento per le Riforme Istituzionali al seguente link: https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1427/ebook_-librobianco_02_05_22.pdf). A pag. 9 della fonte citata si legge: “Nel testo dell’art. 48 Cost., collocato nella Parte I della Costituzione dedicata a “diritti e doveri”, il voto è definito sia in termini di “diritto” (per due volte: nell’ultimo comma, presente nel testo originario in vigore dal 1° gennaio del 1948, e nell’attuale terzo comma, introdotto dalla riforma costituzionale del 2000), sia – in relazione al suo “esercizio” – come “dovere civico”. In un’interpretazione sistematica, che inserisca l’art. 48 Cost. nel quadro dei principi fondamentali della Costituzione italiana, il voto è dunque, nel nostro ordinamento, tanto “diritto inviolabile” quanto “dovere inderogabile di solidarietà politica” ai sensi dell’art. 2 Cost.”; - Florenzano D., Borgonovo Re D., Cortese F. (2012), *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza*, Torino, G. Giappichelli Editore, per i quali “la più alta concentrazione dei doveri si trova nel titolo IV della Costituzione, dedicato ai rapporti politici. Qui incontriamo il dovere civico di voto (art. 48), il già ricordato sacro dovere di difendere la Patria (art. 52), come pure il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno (art. 53), il dovere di essere fedeli alla Repubblica (osservandone la

Costituzione e le leggi, art. 54, comma 1) ed il dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche (art. 54, comma 2). (...). Si tratta di doveri di solidarietà politica, in quanto il loro adempimento, innanzitutto, contribuisce al pieno svolgimento della vita democratica (dovere di voto e dovere di fedeltà alla Repubblica); inoltre, consente il corretto funzionamento delle istituzioni ed il migliore esercizio dei loro compiti (dovere di esercitare le funzioni pubbliche con disciplina e onore e dovere contributivo); infine, assicura la protezione e la tutela della “casa comune” (dovere di difesa”). (pagg. 77 – 78); - Lombardi G. M. (1967), *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, che, in merito “al principio di solidarietà, di cui all’articolo 2 Cost.” afferma che “esso, traducendosi sul piano della problematica elettorale, implica che nessuna forza individuale vada perduta nella composizione del volere sociale all’atto dell’elezione e, quindi che, data la massima estensione della titolarità del voto, chi è in grado di esercitarlo sia tenuto a porlo in essere: e questo, tradotto in termini giuridici, implica appunto l’obbligatorietà del voto. - L’art. 48 2° c. Cost. non solo si inquadra perfettamente nel sistema postulato dal principio di sovranità popolare, sancito dall’art. 1, 2 c. Cost., ma consente di ravvisare nel dovere di voto un dovere costituzionale in senso stretto, che rappresenta l’anello di congiunzione tra il momento individualistico e il principio di solidarietà politica, intesa come partecipazione alla determinazione delle supreme decisioni statuali. Da ciò, sotto il profilo generale, la perfetta omogeneità del dovere di voto rispetto agli altri doveri di solidarietà politica (...)”.

Secondo altri Autori, invece, né il dovere di voto né altri doveri costituzionali indicati tra le soluzioni proposte alla domanda contestata possono farsi rientrare tra i doveri inderogabili di solidarietà ex art. 2 Cost. All'interno di tale orientamento si ricorda: Bin R., Pitruzzella G. (2015), *Diritto Pubblico*, XIII edizione, Torino, G. Giappichelli Editore, per i quali “La Costituzione contiene vari riferimenti ai “doveri” dei cittadini, ma per lo più si tratta di principi non facilmente traducibili in regole di comportamento. Così, per esempio, i “*doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*”, posti dall’art. 2 Cost., oppure il “*dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*” posto dall’art. 4.2 Cost., non impediscono certo a nessuno di vivere di rendita sperperando le proprie ricchezze in egoistiche dissolutezze. È realistico prevedere che, al massimo della loro utilizzazione pratica, queste disposizioni possano entrare, con una funzione decorativa, in catene argomentative con cui la Corte Costituzionale giustifica la “ragionevolezza” di qualche disposizione legislativa che limita l’autonomia privata. (...) Insomma, i “doveri” costituzionali si riducono essenzialmente a due: il “sacro” dovere di difesa della patria (art. 52.1 Cost.) e il dovere di pagare le tasse (art. 53.1 Cost.)” (pagg. 486 – 486); - Carbone C. (1968), *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, Giuffrè Editore, ritiene che “dei vari doveri individuali regolati specificamente dalla Costituzione, che saranno oggetto di esame nel paragrafo seguente, anche se alcuni possono riportarsi, in relazione al loro contenuto, al principio di solidarietà, altri esulano da esso. Per esempio, il dovere di osservare la Costituzione non è

collegato al principio di solidarietà, se questo s'intende, come riteniamo debba intendersi, quale necessità di subordinare l'attività del singolo all'interesse collettivo per un fine che trascende la conservazione della struttura organizzativa dello Stato. Quel dovere è posto per la conservazione della struttura dello Stato, prescindendo da altre finalità, come dimostra il fatto che è sancito da costituzioni ispirate al principio liberale che non assumono, od assumono in limiti assai ristretti, la solidarietà. (...) Anche il dovere di fedeltà della Repubblica prescinde dal principio solidarista, essendo esso determinato da altre esigenze, indipendentemente dal regime politico attuato. Uguale considerazione vale per il dovere di voto, che si riscontra in ordinamenti basati su principi diversi dal solidarismo e che è giustificato dalla esigenza di una più sicura attuazione del principio democratico. (...) Per uguali considerazioni va escluso che rientrino fra i doveri di solidarietà politica la difesa della Patria ed il servizio militare. Questi doveri rispondono ad una necessità di difesa dello Stato e non hanno alcun aggancio con la solidarietà. (...) Un dovere in tanto può considerarsi collegato al principio di solidarietà in quanto la relativa situazione di svantaggio sia ritenuta utile per il soddisfacimento di interessi della collettività. Là dove l'utilità inerisca solo alla esistenza ed alla conservazione dello Stato non si può parlare di solidarietà, che ha un obiettivo differente ed impone comportamenti di doverosità perché si stabiliscano rapporti di armonica e fraterna convivenza nella vita sociale.” (pagg. 93 – 96). (...) “I doveri di solidarietà politica, economica e sociale, quindi, sono diversi dagli altri doveri previsti dalla Costituzione.” (pag. 99). In conclusione, la domanda contestata deve essere annullata in quanto, così com'è stata posta,

non contiene una risposta univoca. Infatti, se si aderisce al primo orientamento indicato, il dovere di voto è considerato un dovere di solidarietà politica avente carattere inderogabile ai sensi dell'art. 2 Cost. (come, del resto, gli altri doveri indicati in tutte le opzioni di risposta). In questo caso, quindi, non vi è nessuna risposta corretta tra quelle indicate nel quesito e tutte le opzioni devono ritenersi errate. Allo stesso tempo, però, se si condivide il secondo indirizzo interpretativo, né il dovere di voto né gli altri doveri elencati nella domanda sono riconducibili all'art. 2 Cost., con la conseguenza che sono tutti derogabili (cfr. sul punto l'istanza di annullamento in autotutela presentata dalle odierne ricorrenti di cui al **doc. 8**). Pertanto, tutte le risposte sono corrette. Di fatto, nelle opzioni di risposta al quesito contestato, manca una risposta che possa essere ritenuta, con certezza, univocamente esatta e, pertanto, la domanda deve essere annullata. Ne consegue, alla luce della patente erroneità delle domande, che alle ricorrenti dovrà essere attribuito il punteggio di 70/100, e riconosciuta, pertanto, la possibilità di partecipare alle prove orali, dovendosi ritenere superata la c.d. prova di resistenza.

È peraltro il caso di ricordare come, sulla base di quanto recentemente evidenziato dalla V sezione del Consiglio di Stato con propria sentenza del 5 gennaio 2021, n. 158, *“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva*

discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte ... ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente” (doc. 9).

Analogamente, “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione discrezionale dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. III quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. III quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. III quater, n. 5288/2018).

Ne consegue che, essendo le domande suindicate ambigue, le medesime dovranno essere annullate.

Pertanto, lo stesso Ministero dell'Istruzione, **per svariate altre classi di concorso, fra cui si citano A017, A040, A042, B003, B015, A059, A060, B006, ADMM**, ha riconosciuto l'erroneità di taluni quesiti, rettificando il punteggio di tutti i candidati interessati.

Si segnala che Codesto TAR del Lazio, Sez. III *bis*, con ordinanza n. 3137/2022 del 18 maggio 2022, ha accolto l'istanza cautelare allegata ad un ricorso nel quale venivano sollevate eccezioni analoghe in ordine

all'ambiguità dei quesiti per la medesima procedura, ancorché riferita ad altre classi di concorso.

Anche per tali motivi, dunque, si richiede l'ammissione con riserva delle ricorrenti alla prova orale, **con riconoscimento del punteggio di 70/100 in luogo di 68/100 alla luce dell'ambiguità delle domande suindicate.**

* * *

III

ECCESSO DI POTERE PER IRREGOLARITÀ PROCEDURALI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

Si segnalano, da ultimo, taluni vizi occorsi nella procedura *de qua*, che possono essere così sintetizzati:

1) Mancata pubblicazione di una banca dati di domande preliminarmente allo svolgimento del concorso, come è sempre avvenuto per tutti i concorsi svolti in passato.

L'elevata difficoltà delle domande sarebbe stata almeno in parte compensata dalla previa pubblicazione di una banca dati sulla quale il candidato avrebbe potuto prepararsi, prevista, del resto, dal precedente D.D. n. 499 del 21 aprile 2020. Invece, a mente dell'art. 4, comma 6 del Regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, “...*non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti*”.

2) Mancanza di indicazioni precise sul programma da preparare per le domande di informatica. Si parla genericamente di “competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento”. (vedasi, sul punto, l'allegato A).

3) Tempistica troppo breve per la preparazione del concorso, tenendo conto del fatto che le modalità di svolgimento sono state cambiate rispetto a quelle iniziali, previste dal D.D. n. 499 del 21 aprile 2020: invero, non si è tenuta alcuna prova preselettiva, sebbene molti candidati avessero iniziato la preparazione sugli argomenti per essa specificamente delineati, ossia –capacità logiche; - capacità di comprensione del testo; - conoscenza della normativa scolastica; - conoscenza della lingua inglese (vedasi l’art. 7 del predetto Decreto, doc. 4). Peraltro, lo scritto non avrebbe dovuto essere *computer based*.

4) Era stato annunciato, dapprima, lo svolgimento del concorso straordinario e poi di quello ordinario; questo ha creato un effetto sorpresa nei candidati, dal momento che il concorso straordinario non ha ancora avuto luogo.

Ne deriva, per l’effetto, l’illegittimità della procedura *de qua* e la necessità di chiedere l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL’ART.52, COMMA 2, C.P.A.

Si chiede l’emissione di un provvedimento presidenziale ai fini dell’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi dell’art. 52, comma 2 CPA.

Infatti, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l’autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo l’Amministrazione già ritualmente intimata) nei

modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche, e con preghiera di calendarizzazione alla prima Camera di Consiglio utile.

Il ricorso è stato comunque già notificato ad un controinteressato ammesso alla prova orale.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Nelle more della decisione nel merito della controversia, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta alle ricorrenti l'ammissione con riserva alla prova orale, prima che vengano concluse le successive fasi concorsuali.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della istanza cautelare avanzata nel ricorso, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con l'espletamento ordinario del Concorso, all'esito del quale le ricorrenti vedrebbero sfumare ogni possibilità di accesso ai ruoli della scuola.

Sussistono, quindi, i presupposti per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla ammissione con riserva alla prova orale.

Quanto al *fumus boni iuris* ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, **con riconoscimento della sufficienza o comunque del punteggio di 70/100 in luogo di 68/100**, previa adozione di misura

cautelare che disponga l'ammissione con riserva delle ricorrenti alla prova orale del concorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 15 luglio 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Sara Berengan
